




# SINTESI EVR ACC. VENETO 3.2.2022, 20.3.23, 13.3.2024+3.4.2024;nr.20 F015

ANNO edile	periodo di paga dei 12 mesi di erogazione	parametri regionali su base dati Edilcassa Veneto -E.V.-	ANALISI SU PARAMETRI AZIENDALI	
			come pagarne metà o niente	come pagarla detassata
2022	aprile 2023 - marzo 2024	<b>anno edile 2022 vs 2021</b> importo è il 4% dei minimi in vigore 2022 ; <b>tabelle come da verbale erogazione regionale del 20.3.2023</b>  sono 5 parametri ognuno vale il 20% del 4% dei minimi ( quindi 0%;0,80%;1,60%;2,40%;3,20%;4%) 1- nr.iscritti Edilcassa; 2-monte salari Edilcassa; 3-ore dichiarate Edilcassa; 4-numero grafiche natalizie liquidate; 5-numero imprese iscritte Edilcassa	(A) ore ordinarie AZIENDALI operai+impiegati registrate in E.V. a.e. <b>2022</b> vs a.e. <b>2021</b>  (B) volume iva AZIENDA periodo imposta <b>2022</b> vs <b>2021</b> dichiarato all'AE per via telematica  Azienda deve inviare allegato 1 entro <b>15 Aprile 2023</b> a provinciale e Edilcassa; da ricezione @pec scattano <b>6gg</b> calendario se silenzio ditta autorizzata oppure ooa ooss possono chiedere integrazioni che azienda deve produrre <b>entro 5gg</b> calendario in questo caso <b>entro 6 gg</b> ricevimento integrazione ooa+ooss danno esito positivo o negativo; se autorizzato deve avvisare dipendenti usando <b>allegato 2</b>  solo A o solo B si eroga tabella ridotta al 50%  se A+B NON realizzati zero EVR	(A) ore ordinarie operai+impiegati registrate in E.V. a.e. <b>2023</b> <b>maggiori/incrementali</b> vs a.e. <b>2022</b>  (B) volume iva periodo imposta <b>2023 maggiore/incrementale</b> vs <b>2022</b> dichiarato all'AE per via telematica (scadenza invio 30 aprile ogni anno)    Azienda deve inviare allegato 3 entro <b>31 Agosto 2023</b> a provinciale e Edilcassa non segue nessuna comunicazione autorizzazione da ooa ooss ; invio @pec serve per monitoraggio e per fissare genuina volontà dimostrabile a terzi di applicare la detassazione prima che i parametri aziendali siano stabilizzati ossia siano conosciuti nella loro variazione incrementale/migliorativa tra i periodi di riferimenti temporali congrui dell'analisi.
		<b>anno edile 2023 vs 2022</b> importo è il <b>4,5%</b> dei minimi in vigore <b>2023</b> ; <b>verbale di erogazione del 13 Marzo 2024</b>  sono 5 parametri ognuno vale il 20% del 4,5% dei minimi (0%;0,90%;1,80%;2,70%;3,60%;4,5%) 1-nr.iscritti Edilcassa; 2-monte salari Edilcassa; 3-ore dichiarate Edilcassa; 4-numero grafiche natalizie liquidate; 5-numero imprese iscritte Edilcassa	(A) ore ordinarie AZIENDALI registrate in E.V. a.e. <b>2023</b> vs a.e. <b>2022</b>  (B) volume iva AZIENDA periodo imposta <b>2023</b> vs <b>2022</b> dichiarato all'AE per via telematica  Azienda deve inviare allegato 1 entro <b>15 Aprile 2024</b> a provinciale e Edilcassa; da ricezione @pec scattano <b>6gg</b> calendario se silenzio ditta autorizzata oppure ooa ooss possono chiedere integrazioni che azienda deve produrre <b>entro 5gg</b> calendario in questo caso <b>entro 6 gg</b> ricevimento integrazione ooa+ooss danno esito positivo o negativo; se autorizzato deve avvisare dipendenti usando <b>allegato 2</b>  solo A o solo B si eroga tabella ridotta al 50%  se A+B NON realizzati zero EVR	Solo se si sono realizzati i risultati incrementali anche alternativamente A o B (A o B) ditta può detassare tutti gli importi di EVR inseriti in busta paga <b>nei 12 mesi del 2024</b> , anche in unica soluzione in sede di conguaglio fiscale fine anno 2024 entro 12.1.2025 o alla cessazione rapporto se antecedente ; EVR nel 2024 è <b>detassabile al 5%</b> (l.197/2022 .1.213/2023 prima era 10% e circ.5/E AE del 7.3.24) solo se gli importi dell'EVR sommati ad altri eventuali premi aziendali ai sensi del DM 25.3.2016 non superano in quell'anno fiscale i 3.000 € lordi annui per singolo dipendente e il reddito da lavoro del dipendente beneficiario nell'anno precedente non ecceda gli 80.000 € ; assumendo quindi nel mese di <b>Maggio 2024</b> l'analisi definitiva (quando si conosce volume affari dichiarativo IVA) la ditta procederà alla detassazione gestendo anche il deposito telematico della scheda monitoraggio ai sensi del p.1.3 a pag13 della circ. AE nr 28/E sul portale ministeriale <b>clic lavoro</b> che deve essere fatto <b>prima del primo mese in cui si eroga EVR detassata</b> ( in up load si allegano le fonti acc.3.2.22+20.3.23+13.3.24 con i depositi fatti dalle parti regionali compattandole in unico PDF) . Vedere anche risoluzione AE nr. 36/E del 26.6.2020 pagina 3 che conferma antecedente data accordo ( qui il 20.3.2023) territoriale e periodo congruo (detassazione intero 2024).  
2024	aprile 2025 - marzo 2026	<b>anno edile 2024 vs 2023 ( accordo 3 aprile 2024)</b>  importo atteso il 4,5% dei minimi in vigore 2023 ; <b>verbale di erogazione da firmare nel 2025</b>  sono 5 parametri ognuno vale il 20% del 4,5% dei minimi (0%;0,90%;1,80%;2,70%;3,60%;4,5%) 1-nr.iscritti Edilcassa; 2-monte salari Edilcassa; 3-ore dichiarate Edilcassa; 4-numero grafiche natalizie liquidate; 5-numero imprese iscritte Edilcassa	(A) ore ordinarie AZIENDALI registrate in E.V. a.e. <b>2024</b> vs a.e. <b>2023</b>  (B) volume iva AZIENDA periodo imposta <b>2024</b> vs <b>2023</b> dichiarato all'AE per via telematica  Azienda deve inviare allegato 1 entro <b>15 Aprile 2025</b> a provinciale e Edilcassa; da ricezione @pec scattano <b>6gg</b> calendario se silenzio ditta autorizzata oppure ooa ooss possono chiedere integrazioni che azienda deve produrre <b>entro 5gg</b> calendario in questo caso <b>entro 6 gg</b> ricevimento integrazione ooa+ooss danno esito positivo o negativo; se autorizzato deve avvisare dipendenti usando <b>allegato 2</b>  solo A o solo B si eroga tabella ridotta al 50%  se A+B NON realizzati zero EVR	Azienda deve inviare <b>all. 3 entro 31.8.2024</b> a Provinciale e Edilcassa non segue nessuna comunicazione autorizzazione da ooa ooss ; invio @pec serve per monitoraggio e per fissare genuina volontà dimostrabile a terzi AdE di applicare la detassazione prima che i parametri aziendali siano stabilizzati ossia siano conosciuti nella loro variazione incrementale/migliorativa tra i periodi di riferimenti temporali congrui dell'analisi.  Solo se si sono realizzati i risultati incrementali anche alternativamente A o B (A o B) ditta può detassare tutti gli importi di EVR inseriti in busta paga <b>nei 12 mesi del 2025</b> , anche in unica soluzione in sede di conguaglio fiscale fine anno 2025 entro 12.1.2026 o alla cessazione rapporto se antecedente ; EVR nel 2025 sarà <b>detassabile al 5%</b> (l.197/2022 .1.213/2023 se confermato) solo se gli importi dell'EVR sommati ad altri eventuali premi aziendali ai sensi del DM 25.3.2016 non > 3.000 € lordi annui per singolo dipendente e il reddito del beneficiario nell'anno precedente non ecceda gli 80.000 € ; assumendo quindi nel mese di <b>Maggio 2025</b> l'analisi definitiva (quando si conosce volume affari dichiarativo IVA) la ditta procederà alla detassazione gestendo anche il deposito telematico della scheda monitoraggio ai sensi del p.1.3 a pag13 della circ. AE nr 28/E sul portale ministeriale <b>clic lavoro</b> che deve essere fatto <b>prima del primo mese in cui si eroga EVR detassata</b> ( in up load si allegano le fonti acc.3.2.22+20.3.23+13.3.24+3.4.24 con i depositi fatti dalle parti regionali compattandole in unico PDF) . Vedere anche risoluzione AE nr. 36/E del 26.6.2020 pagina 3 che conferma antecedente data accordo ( qui il 3.4.2024) territoriale e periodo congruo (detassazione intero 2025).  
		<b>anno edile 2021</b> da 1.10.2020-->30.9.2021 <b>anno edile 2022</b> da 1.10.2021-->30.9.2022 <b>anno edile 2023</b> da 1.10.2022-->30.9.2023 <b>anno edile 2024</b> da 1.10.2023-->30.9.2024	<b>PER I CASI DI TRASFERIMENTO/CONFERIMENTO D'AZIENDA CHE ABBIANO GARANTITO AI DIPENDENTI I DIRITTI DI CUI ALL'ART.2.112 c.c. E' POSSIBILE GESTIRE L'ANALISI AZIENDALE PUR IN PRESENZA DI NUOVA MATRICOLA EDILCASSA VENETO PER L'AZIENDA, FERMA QUELLA ORIGINARIA PER I DIPENDENTI</b>	

